

TI_GERICHTE 11.2021.172 vom 24. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.172

FR: TI_GERICHTE 11.2021.172 du 24 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2021.172 del 24 dicembre 2020

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante il 10 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio 98._____, agli atti). Inoltrato il 20 dicembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Alle sue osservazioni all'appello AO 1 acclude una “ visura storica per soggetto” del

E. 7

Visto quanto precede, nessuna delle tre motivazioni addotte dal Pretore per respingere l'istanza di modifica di AP 1 resiste alla critica. In accoglimento dell'appello, che è di per sé un rimedio giuridico riformatorio, questa Camera potrebbe quindi giudicare essa medesima, l'istruttoria essendo completa (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratterebbe nondimeno di statuire per la prima volta sull'azione di modifica, che il Pretore non ha esaminato in primo luogo perché mancava a suo avviso una pretesa quantificata, in secondo luogo perché il pensionamento anticipato era già stato considerato a tutela dell'unione coniugale e in terzo luogo perché l'istante possiede una cospicua sostanza. Ciò significherebbe sottrarre alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nell'applicazione del diritto, giacché contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può censurare davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 138 III 555). Nelle condizioni illustrate non rimane in definitiva che annullare il decreto cautelare impugnato e rinviare gli atti al Pretore a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC perché statuisca nel senso dei considerandi, dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il pensionamento anticipato.

E. 8

Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel merito. AO 1 ha proposto, da parte sua, di respingere l'appello e solo in subordine ha proposto il rinvio degli atti al Pretore. Si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, non potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art.

21 LTG). Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova decisione.

E. 9

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautela-re, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere ■ come detto (sopra, consid. 7) ■ soltanto la violazione di diritti costituzionali. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi in conformità ai considerandi. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 29

dicembre 2021 consid. 4). Solo se le risorse risultano insufficienti il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, nel qual caso il debitore alimentare ha il diritto di conservare solo l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 147 III 281 consid. 7.2 144 III 505 consid. 6.4; I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 9a con rinvio). Anche su questo punto il Pretore non poteva respingere l'istanza con la semplice motivazione in base alla quale l'istante possiede sostanza per fr. 500000.■.

7. Visto quanto precede, nessuna delle tre motivazioni adottate dal Pretore per respingere l'istanza di modifica di AP 1 resiste alla critica. In accoglimento dell'appello, che è di per sé un rimedio giuridico riformatorio, questa Camera potrebbe quindi giudicare essa medesima, l'istruttoria essendo completa (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratterebbe nondimeno di statuire per la prima volta sull'azione di modifica, che il Pretore non ha esaminato in primo luogo perché mancava a suo avviso una pretesa quantificata, in secondo luogo perché il pensionamento anticipato era già stato considerato a tutela dell'unione coniugale e in terzo luogo perché l'istante possiede una cospicua sostanza. Ciò significherebbe sottrarre alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nell'applicazione del diritto, giacché contro decisioni in materia di

provvedimenti cautelari un ricorrente può censurare davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 138 III 555). Nelle condizioni illustrate non rimane in definitiva che annullare il decreto cautelare impugnato e rinviare gli atti al Pretore a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC perché statuisca nel senso dei considerandi, dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il pensionamento anticipato.

8. Le spese della decisione odierna seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel merito. AO 1 ha proposto, da parte sua, di respingere l'appello e solo in subordine ha proposto il rinvio degli atti al Pretore. Si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, non potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova decisione.

9. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30000. ■ ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere ■ come detto (sopra, consid. 7) ■ soltanto la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi in conformità ai considerandi.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 1500. ■, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

■ avv. ;

■ avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.